

ORGANISMO VERONESE DI MEDIAZIONE FORENSE
REGOLAMENTO DI PROCEDURA E CODICE ETICO

Allegato 4

**REGOLAMENTO DEL TIROCINIO ASSISTITO FACOLTATIVO
DEI MEDIATORI PRESSO L'O.V.M.F.**

1. Ai mediatori iscritti nell'Elenco tenuto dall'O.V.M.F. e ai mediatori, purché avvocati, iscritti presso altri Organismi, è consentito svolgere gratuitamente presso l'O.V.M.F. il tirocinio assistito.
2. Sulla base del numero dei procedimenti di mediazione avviati dall'O.V.M.F., la priorità nell'espletamento del tirocinio assistito presso l'O.V.M.F. è data ai mediatori iscritti all'Organismo medesimo; ad ogni procedimento di mediazione potranno partecipare mediatori tirocinanti in numero massimo di tre (3).
3. Il tirocinante che partecipa ai procedimenti di mediazione avviati dall'O.V.M.F. è obbligato al rispetto del codice etico del mediatore di cui all'art. 8 del presente Regolamento di procedura e c.e., è tenuto a presentare all'O.V.M.F. la "dichiarazione di imparzialità" di cui al menzionato art. 8, comma 1, fatta eccezione per il punto d), e la dichiarazione di riservatezza di cui all'art. 15 del presente Regolamento e ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010.
4. Il mediatore designato dà atto della presenza dei tirocinanti nel verbale degli incontri del procedimento di mediazione.
5. Nel corso degli incontri del procedimento di mediazione, il mediatore tirocinante si relaziona esclusivamente con il mediatore designato e non può intrattenersi, per nessun motivo, con le parti o con gli avvocati che le assistono né prima, né dopo gli incontri stessi.